



FONDISS

NOTA OPERATIVA ANTICIPAZIONI

Versione 1.3 Approvata dal Comitato Amministratore in data 23 gennaio 2023

INDICE

SEZIONE I: NORME GENERALI	pag. 3
ARTICOLO 1 – Oggetto	pag. 3
ARTICOLO 2 – Condizioni per ottenere l’anticipazione	pag. 3
ARTICOLO 3 – Importo dell’anticipazione	pag. 3
ARTICOLO 4 – Modalità della richiesta ed erogazione dell’anticipazione	pag. 4
SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI	pag. 4
ARTICOLO 5 – Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari	pag. 4
ARTICOLO 6 – Acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente o per i figli	pag. 5
ARTICOLO 7 – Interventi di ristrutturazione	pag. 7
ARTICOLO 8 – Spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare	pag. 9
ARTICOLO 9 – Stato di inoccupazione da almeno dodici mesi	pag. 9
ARTICOLO 10 – Inabilità permanente pari almeno al 50%	pag. 10
ARTICOLO 11 - Piani di formazione e riqualificazione professionale	
ARTICOLO 12 – Reiterabilità delle richieste	pag. 10
ARTICOLO 13 – Anticipazioni non giustificate	pag. 10

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dall'art. 17 della Legge 191/2011 e dall'art. 21 del Regolamento FONDISS.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie;
- b) spese relative all'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
- c) spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare;
- d) stato di inoccupazione da almeno dodici mesi. Tale periodo decorre dal termine dell'eventuale percepimento, sia in territorio sammarinese che all'estero, di ammortizzatori sociali;
- e) inabilità permanente pari almeno al 50%.

2. L'Anticipazione può essere richiesta se l'aderente ha maturato un periodo di iscrizione pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo degli 8 anni sono considerati validi tutti i periodi in cui è stato effettuato almeno un versamento. E' permesso al contribuente in stato di inoccupazione che non ha effettuato versamenti per 8 anni, di effettuare versamenti volontari che gli permettano di completare il periodo di iscrizione necessario per chiedere l'Anticipazione.

3. Le Anticipazioni possono essere concesse in ogni caso anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

1. L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito nel 30%.

2. L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. L'anticipazione non può in ogni caso superare la spesa documentata ed effettivamente sostenuta.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

1. L'Anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione indicativamente entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avviene tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorre nuovamente dalla data di completamento della documentazione. In assenza di riscontro decorsi 60 giorni la richiesta si intende rigettata.
3. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate, a seguito di domanda formalmente regolare, in favore di soggetti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie per sé, per il-coniuge e per i figli per importi non inferiori a € 150,00.
2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali, ad esempio, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa ovvero dalla conclusione del ciclo di terapie o interventi.
4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
 - certificato di stato di famiglia o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela (qualora le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli);

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto.

5. il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento. L'aderente che abbia presentato copia del preventivo di spesa si impegna ad inviare la relativa copia della fattura ed a restituire la differenza nel caso in cui la fattura risulti inferiore al preventivo. Il Fondo provvede a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta ferme le conseguenze indicate al successivo art. 12. L'importo anticipabile su preventivo di spesa è stabilito nella misura massima del 30%.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente, anche qualora sia ubicata all'estero nel caso l'aderente sia non residente; è altresì concessa anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

2. Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale. A tal fine, oltre alla documentazione di cui al comma 5, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto, qualora la residenza non risulti già dal documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di un diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni e la non titolarità, neppure per quote o in regime di comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno ad alienare tale immobile entro 12 mesi dal nuovo rogito;

3. In caso di acquisto della prima casa per i figli, deve essere prodotto anche lo stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente.

4. Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

5. La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo); qualora l'efficacia del contratto preliminare di compravendita sia subordinato all'ottenimento di un mutuo, è necessario produrre la dichiarazione di accettazione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante; qualora il contratto preliminare di compravendita non sia redatto da un notaio, è necessario allegare anche la copia degli assegni e/o bonifici bancari versati a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione.
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva le fatture, anche in copia, che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato di inizio lavori.

6. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni. In tal caso il richiedente deve produrre idonea documentazione attestante il regime di comunione dei beni. In presenza di tali requisiti è possibile per entrambi i coniugi chiedere l'Anticipazione.

7. Le comunicazioni con cui l'aderente dichiara di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita non danno diritto all'Anticipazione, qualora tale affermazione non trovi risponidenza nell'effettiva intestazione dell'immobile in capo all'aderente stesso o ai propri figli.

8. È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:

- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.

9. L'Anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

10. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa o dalla data di ultimazione dei lavori in caso di costruzione in proprio.

Articolo 7. Interventi di ristrutturazione

1. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli). Per prima casa di abitazione si intende quella destinata a residenza o dimora abituale, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

2. L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria;
- b) di manutenzione straordinaria;

- c) di restauro e di risanamento conservativo;
- d) di ristrutturazione edilizia;
- e) di riqualificazione energetica.

3. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri accessori sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi;
- acquisto dei materiali;
- oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti pagati per permessi, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi;
- oneri per sanatorie (perizie tecniche, imposte, ecc.).

4. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- idonea documentazione attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o ricevute dei bonifici bancari;
- in caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia o altro documento idoneo ad attestare il rapporto di parentela;
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

5. L'Anticipazione è erogata anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno prodotta la seguente documentazione:

- copia del permesso, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori (se previste dalla legislazione edilizia) ovvero copia dell'autocertificazione attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari;
- copia dei preventivi di spesa.
 - In caso di erogazione dell'Anticipazione prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, andranno presentati appena possibile copia delle fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e ricevute dei bonifici di pagamento;

- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

6. Il Fondo provvede a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta che deve essere inviata al fondo non appena disponibile ferme le conseguenze indicate al successivo art. 12. L'importo anticipabile su preventivo di spesa è stabilito nella misura massima del 30%.

7. L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta.

Articolo 8. Spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese universitarie sostenute dal titolare o da componenti del nucleo familiare per l'anno accademico in corso. Per spese universitarie si intendono le tasse di iscrizione all'università comprensive ad esempio di tasse regionali, imposte di bollo, premi assicurativi ecc. L'Anticipazione non può essere concessa per la copertura delle spese accessorie quali, ad esempio, spese di viaggio e di soggiorno e spese per acquisto libri o materiale didattico. A tal fine, devono essere in ogni caso prodotti:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto a Fondiss;
- certificato d'iscrizione universitaria;
- documentazione attestante gli oneri sostenuti.

Il Fondo può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima del pagamento delle spese universitarie dietro presentazione di idonea documentazione da cui risulti la spesa da sostenere. Il richiedente si impegna ad inviare successivamente la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Il Fondo provvede a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione ferme le conseguenze indicate al successivo art. 12.

Articolo 9. Stato di inoccupazione da almeno dodici mesi.

L'Anticipazione è concessa all'aderente nel caso in cui si trovi in stato di inoccupazione da almeno dodici mesi; tale periodo decorre dal termine dell'eventuale percepimento,

sia in territorio sammarinese che all'estero, di ammortizzatori sociali. A tal fine, devono essere in ogni caso prodotti:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;
- documentazione attestante il termine del percepimento degli ammortizzatori sociali, anche attraverso autocertificazione.

Articolo 10. Inabilità permanente pari almeno al 50%

Ai sensi del comma 4 dell'art. 17 bis della Legge 191/2011, agli iscritti, ai quali sia stata riconosciuta dalle Commissioni mediche dell'Istituto per la Sicurezza Sociale una inabilità permanente pari ad almeno il 50%, è riconosciuta la facoltà di richiedere un'anticipazione fino ad un massimo del 30% della posizione accumulata. In tal caso l'iscritto è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo nel sistema di previdenza complementare.

Articolo 11. Piani di formazione e riqualificazione professionale

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sostenute dallo stesso per piani di studio e di riqualificazione professionale.

Articolo 12. Reiterabilità delle richieste

1. L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta per un ammontare non eccedente il 50% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, al netto delle anticipazioni percepite e non reintegrate. L'anticipazione può essere concessa anche dietro presentazione di un unico documento che per importo permetta l'erogazione fino al 50% della posizione individuale maturata. L'anticipazione verrà erogata comunque in due soluzioni, la prima del 30%, la seconda del 20% della posizione individuale maturata.

Articolo 13. Anticipazioni non giustificate

1. Qualora le anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare) l'aderente ha l'obbligo di presentare al fondo la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibili.

2. Il fondo sollecita l'iscritto inadempiente per l'invio della documentazione giustificativa.

3. Le richieste di anticipazione avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni ottenute sono, di norma, rigettate, fatte salve le situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità di adempiere ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti.

4. Trascorsi 6 mesi dalla data di richiesta dell'Anticipazione, qualora l'iscritto non abbia provveduto all'invio della documentazione giustificativa, il fondo invierà opportuno sollecito per posta raccomandata con il quale verrà richiesto, entro 10 giorni dal ricevimento, di presentare la documentazione giustificativa o, in alternativa, di restituire le somme anticipate e non documentate.